



Decreto Dirigenziale n. 24 del 19/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL
PROGETTO "AUMENTO QUANTITATIVI RIFIUTI RECUPERABILI E ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON
CAPACITA' COMPLESSIVA SUP. A 10 T/DIE - COMUNE DI CALABRITTO (AV)" - CUP
8083 - PROPONENTE: SOC. CAMPIONE NICOLA S.N.C. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- e. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- f. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- g. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 360566 del 22/05/2017 contrassegnata con CUP 8083, la Soc. Campione Nicola S.n.c., con sede legale in via F. Pecoraro snc Comune di Calabritto (AV), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di **“Aumento quantitativi rifiuti recuperabili e adeguamento tecnologico impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva sup. a 10 t/die”**;
- b. che l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dal dott. Mirra e dal dott. Tolentino;
- c. che con nota del 09.06.2017, acquisita al prot. regionale n. 412120 del 14.06.2017 la Soc. Campione Nicola S.n.c. ha presentato le integrazioni spontanee e con successiva nota del 04.09.2017 detta società ha trasmesso le integrazioni richieste dal gruppo istruttori con nota n. 608063 del 15.09.2017;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10.10.2017, sulla base dell’istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“decide di assoggettare l’intervento dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale integrata di Valutazione di Incidenza Appropriata in quanto è necessario approfondire e analizzare i seguenti aspetti che, tra l’altro, non hanno trovato risposta nelle integrazioni trasmesse:*

- *Valutazione delle possibili alternative alla localizzazione dell'intervento, attesa l'ubicazione in un'area agricola a potenziale rischio idrogeologico, a confine con aree di pregio ambientale, in presenza nello stesso comune di aree a destinazione produttiva;*
- *Valutazione degli impatti ambientali in relazione alla presenza del SIC "Fiumi Tanagro e Sele IT8050049" (distanza di circa 60 m) e della Riserva Naturale "Foce Sele – Tanagro" (distanza minore di 200 m), in quanto nelle integrazioni trasmesse non sono stati svolti gli approfondimenti richiesti ed in particolare non si è tenuto conto di quanto indicato nelle misure di conservazione specifiche per il SIC sopra richiamato (Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/10/2016 - BURC n. 71 del 31 Ottobre 2016);*
- *Riesame della conformità del progetto rispetto al PSAI dell'ex AdB Fiume Sele, in quanto la relazione geologica si riferisce a scenari della pericolosità idrogeologica non aggiornati e la stessa non costituisce un approfondimento adeguato al PSAI vigente.*
- *Approfondimento sulla funzionalità dell'impianto, con particolare riferimento alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali, attesa la limitata superficie interessata dal progetto.*
- *L'integrazione trasmessa non chiarisce se esista l'autorizzazione all'utilizzo di tale area ai fini produttivi e il conseguente svincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923 n. 3267) secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia.*
- *Si ritiene che l'elevato disturbo antropico dell'impianto, per il forte impatto sulle matrici ambientali, il progetto debba essere sottoposto alla VI, attesa anche la vicinanza all'area SIC "IT8050049 Fiumi Tanagro e Sele".*

A margine si evidenzia che la localizzazione in STS a matrice naturalistica richiede che l'impianto possa ricevere esclusivamente rifiuti configurati come inerti."

- b. che l'esito della Commissione del 10.10.2017 così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Campione Nicola S.n.c. con nota prot. reg. n. 761984 del 20/11/17;
- c. che la Società Campione S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 06/04/2014, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 10/10/2017, per il progetto “Aumento quantitativi rifiuti recuperabili e adeguamento tecnologico impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva sup. a 10 t/die - Comune di Calabritto (AV)”, proposto dalla Società Campione S.r.l., in quanto è necessario approfondire e analizzare i seguenti aspetti che, tra l'altro, non hanno trovato risposta nelle integrazioni trasmesse:

- Valutazione delle possibili alternative alla localizzazione dell'intervento, attesa l'ubicazione in un'area agricola a potenziale rischio idrogeologico, a confine con aree di pregio ambientale, in presenza nello stesso comune di aree a destinazione produttiva;
- Valutazione degli impatti ambientali in relazione alla presenza del SIC “Fiumi Tanagro e Sele IT8050049” (distanza di circa 60 m) e della Riserva Naturale “Foce Sele – Tanagro” (distanza minore di 200 m), in quanto nelle integrazioni trasmesse non sono stati svolti gli approfondimenti richiesti ed in particolare non si è tenuto conto di quanto indicato nelle misure di conservazione specifiche per il SIC sopra richiamato (Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/10/2016 - BURC n. 71 del 31 Ottobre 2016);
- Riesame della conformità del progetto rispetto al PSAI dell'ex AdB Fiume Sele, in quanto la relazione geologica si riferisce a scenari della pericolosità idrogeologica non aggiornati e la stessa non costituisce un approfondimento adeguato al PSAI vigente.
- Approfondimento sulla funzionalità dell'impianto, con particolare riferimento alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali, attesa la limitata superficie interessata dal progetto.
- L'integrazione trasmessa non chiarisce se esista l'autorizzazione all'utilizzo di tale area ai fini produttivi e il conseguente svincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923 n. 3267) secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia.
- Si ritiene che l'elevato disturbo antropico dell'impianto, per il forte impatto sulle matrici ambientali, il progetto debba essere sottoposto alla VI, attesa anche la vicinanza all'area SIC “IT8050049 Fiumi Tanagro e Sele”.

A margine si evidenzia che la localizzazione in STS a matrice naturalistica richiede che l'impianto possa ricevere esclusivamente rifiuti configurati come inerti.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:

- al proponente;
- al Comune di Calabritto (AV);
- all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- alla UOD 501704 Autorizzazioni Ambientali, Rifiuti Avellino;
- al gruppo Carabinieri forestali competente per territorio;
- alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

avv. Simona

Brancaccio